



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

DI AUTOTUTELA

IN MATERIA

TRIBUTARIA



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento

Art. 3 - Rinuncia all'imposizione

Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 5 - Criteri di priorità e opportunità

Art. 6 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento

e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

Art. 7 - Adempimenti degli uffici

Art. 8 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 9 - Aggiornamento dei valori

Art. 10 - Entrata in vigore



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

(Approvato con delibera C.C. n. 89 del 27.11.1998)

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art.2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento

Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art.3 - Rinuncia all'imposizione

Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinqueper cento).

Il criterio di economicità assoluto viene definito:

- > in L. 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.);
- > in L. 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.);
- > in L. 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
- > in L. 20.000 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), con decorrenza 01.01.1999;
- > in L. 20.000 per la imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

- > in L. 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
- > in L. 100.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili;
- > in L. 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art.4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- > errore di persona
- > evidente errore logico o di calcolo
- > errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
- > doppia imposizione o tassazione
- > mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
- > mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
- > sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
- > errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art.5 - Criteri di priorità e opportunità

Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Art. 6 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo, ovvero in caso di grave inerzia, in via sostitutiva, al Sindaco.

Art.7 - Adempimenti degli uffici

Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

Art.8

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Servizio Tributi del Comune.

Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla al Servizio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

Art.9 - Aggiornamento dei valori

I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici I.S.T.A.T.

Art.10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.